



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI DELEGAZIONE PROVINCIALE FOGGIA

Via Antonio Gramsci, 13 - 71121 FOGGIA

TEL. 0881/639409 - FAX 0881/666580

SERVIZIO PRONTO A.I.A. L.N.D. 338.2706596 – S.G.S. 338.2576887

SITO INTERNET: www.lnd.it - www.lndpuglia.it

POSTA ELETTRONICA: cpnd.foggia@figc.it

Stagione Sportiva 2020/2021

COMUNICATO UFFICIALE N°21 del 22/10/2020

RECLAMI AL GIUDICE SPORTIVO ED ALLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si rammenta che tutti i reclami e/o i preannunci di reclamo da inoltrare al Giudice Sportivo ed alla Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Puglia LND devono essere trasmessi esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica certificata di competenza:

GIUDICE SPORTIVO:

giudice.pugliaLnd@pec.it

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE:

appello.pugliaLnd@pec.it

Non avranno seguito tutti i reclami inoltrati agli indirizzi PEC differenti da quelli sopra indicati.

NUOVO DPCM: ATTIVITÀ PROVINCIALE SOSPESA FINO AL 13 NOVEMBRE 2020

La LND Puglia comunica a tutti i propri tesserati che, in attuazione al provvedimento governativo emanato con **Dpcm del 18 ottobre 2020**, possono continuare regolarmente l'attività ufficiale le squadre iscritte ai campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria, Juniores Under 19, Allievi Under 17 regionali e Giovanissimi Under 15 regionali.

Via libera anche per i campionati di Calcio a Cinque Serie C1 e C2, Serie C Femminile, Under 21, Under 17 regionali e Under 15 regionali.

Resta invece sospesa, fino al 13 novembre 2020 e salvo ulteriori disposizioni da parte delle autorità competenti, l'attività ufficiale relativa ai campionati di Terza Categoria, Allievi Under 17 provinciali, Giovanissimi Under 15 provinciali, Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici.

Si ribadisce che i suddetti provvedimenti sono governativi, motivo per cui il Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti si vede chiamato ad attuarli senza possibilità di modifica.

PRESENZA DEL PUBBLICO SUGLI SPALTI FINO AL 15% DELLA CAPIENZA TOTALE

Con riferimento al **DPCM del 13 ottobre 2020 (che si allega al presente Comunicato Ufficiale)**, con specifico riferimento alla possibilità di ingresso degli spettatori nelle gare organizzate dalla Lnd Puglia, si comunica che i campionati dilettantistici e giovanili si svolgeranno come di seguito disposto.

(...OMISSIS...) “È consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione (anche a titolo gratuito) e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo della misurazione della temperatura all'accesso e dell'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto del protocollo emanato dalla FIGC” (Dpcm art. 1, punto e).

Si comunica inoltre che le Società di casa dovranno riservare alla Società ospitate, un numero di posti pari al 20% della capienza definita come sopra disposto. La Società di casa, a seguito di richiesta scritta, che dovrà essere inoltrata entro 48 ore dalla gara da parte della Società ospite, dovrà informare quest'ultima circa le modalità di prenotazione (anche a titolo gratuito) del numero di posti da riservare alla stessa.

Si ribadisce che la responsabilità della limitazione degli ingressi nell'impianto è della Società di casa che dovrà provvedere ad ottemperare agli adempimenti definiti nel protocollo Figc del 10 agosto e dai chiarimenti FIGC del 17 agosto pubblicati entrambi sul Comunicato Ufficiale n. 41 del 9 ottobre 2020.

L'accesso all'impianto di gioco è riservato esclusivamente ai soggetti di seguito elencati:

- **Gruppo squadra:**
 - o Composto da coloro che sono iscritti nella distinta gara
- **Gruppo arbitri**
- **Addetti ai lavori:**
 - o Personale sanitario
 - o Forze dell'ordine
 - o Raccattapalle (maggiori di 18 anni) ove necessario non in numero superiore a 4
 - o Rappresentanti FIGC/AIA
 - o Personale di servizio non superiore a 10
- **Addetti stampa:**
 - o giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all'Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti;
 - o operatori radio-televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate dal Comitato Regionale Puglia LND attraverso apposito Comunicato Ufficiale;
 - o fotografi accreditati dalla Società di casa o dal Comitato Regionale Puglia LND;
 - o Pubblico come disposto nel presente Comunicato Ufficiale.

Per quanto sopra, si precisa che, i componenti delle delegazioni non inseriti nelle distinte gara dovranno essere inseriti nel pubblico, ferme ed invariate le disposizioni di cui al Dpcm del 13 ottobre 2020.

Per quanto non disciplinato dal presente Comunicato Ufficiale rimangono ferme ed invariate le disposizioni del Comunicato Ufficiale n. 39 del 23 settembre 2020.

PROGRAMMA DIRETTE TELEVISIVE DEL 24 E 25 OTTOBRE 2020

Il programma potrà subire eventuali variazioni a seguito di sopraggiunte esigenze organizzative.

CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE – SERIE C1

GIRONE UNICO

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
24/10/2020	6 A	VOLARE POLIGNANO	SAN FERDINANDO 1942			16:00	PALA "GINO D'APRILE" C5 POLIGNANO A MARE (*)

(*) *Diretta pagina Facebook Antenna Sud Sport* (<https://www.facebook.com/antennasudsport/>)

CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE – SERIE C2

GIRONE UNICO

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
24/10/2020	2 A	NOX MOLFETTA	FUTSAL TERLIZZI			19:00	PALAFIORENTINI C/5 MOLFETTA (*)
24/10/2020	2 A	REINELLA SPORTING	ERACLIO CALCIO A 5			16:00	C.S. "REINELLA SPORTING" C/5 TORREMAGGIORE (*)

(*) *Diretta pagina Facebook Antenna Sud Sport* (<https://www.facebook.com/antennasudsport/>)

CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA – TROFEO "SIGNORBET.NEWS"

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
25/10/2020	4 A	OSTUNI 1945	CORATO CALCIO 1946 A.S.D.			14:30	CAMPO COMUNALE OSTUNI (*)
25/10/2020	4 A	UNIONE CALCIO BISCEGLIE	BARLETTA 1922			14:30	CAMPO COM.LE "F. DI LIDDO" EA BISCEGLIE (**)

(*) *Diretta pagina Facebook Antenna Sud Sport* (<https://www.facebook.com/antennasudsport/>)

(**) *Diretta TV su Antenna Sud Live (Canale 90 del DTT) e Streaming su* <https://www.antennasud.com/as-live/>

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
25/10/2020	4 A	ARS ET LABOR GROTTAGLIE	MARTINA CALCIO 1947			14:30	CAMPO COMUNALE "D'AMURI" GROTTAGLIE (*)
25/10/2020	4 A	UGENTO	SOCCER MASSAFRA 1963			14:30	CAMPO COMUNALE EA UGENTO (**)

(*) *Diretta TV su Antenna Sud Eventi (Canale 174 del DTT)*

e Streaming su <https://www.antennasud.com/streaming/antenna-sud-eventi/>

(**) *Diretta pagina Facebook Antenna Sud Sport* (<https://www.facebook.com/antennasudsport/>)

CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
25/10/2020	4 A	BORGOROSSO MOLFETTA	SPORTING APRICENA		11:30	11:00	CAMPO COMUNALE "PAOLO POLI" EA MOLFETTA (*)
25/10/2020	4 A	VIRTUS MOLA CALCIO	DON UVA CALCIO 1971			14:30	STADIO "AZZURRI D'ITALIA" EA CASTELLANA GROTTA (*)

(*) *Diretta pagina Facebook Antenna Sud Sport* (<https://www.facebook.com/antennasudsport/>)

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
25/10/2020	4 A	VIRTUS LOCOROTONDO 1948	TAURISANO 1939			14:30	CAMPO COMUNALE "VIALE OLIMPIA" LOCOROTONDO (*)

(*) *Diretta pagina Facebook Antenna Sud Sport* (<https://www.facebook.com/antennasudsport/>)

N.B. Si invitano la Società a vigilare sull'osservanza delle disposizioni regolamentari riguardanti l'esercizio del diritto di cronaca da parte delle Emittenti e/o delle Testate Giornalistiche accreditate ed a favorire l'ingresso allo stadio da parte delle troupe di Antenna Sud e Canale 85 con due ore e mezza di anticipo rispetto al fischio d'inizio.

COMUNICAZIONI

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 123 DEL 22 OTTOBRE 2020)

Copertura assicurativa per la tutela legale penale

La Lega Nazionale Dilettanti, anche a seguito del diffondersi della pandemia da Covid 19, per venire incontro alle difficoltà in cui potrebbero trovarsi tutte le Società Sportive ad essa associate – per il tramite del proprio broker Aon S.p.A. – ha inteso stipulare a loro favore (e a favore dei rispettivi dirigenti, medici sociali, allenatori, calciatori e calciatrici), con la Compagnia Roland, una polizza per la Tutela legale penale tesa alla copertura per qualsiasi necessità di assistenza legale, incluse, appunto, anche le casistiche di violazioni e illeciti legate al Covid-19.

Tale polizza assicurativa prevede, a titolo esemplificativo e non limitativo, le seguenti coperture:

- **Difesa in procedimenti penali**, tra cui la difesa dall'accusa di aver commesso un reato colposo o doloso e l'assistenza di un avvocato nel caso in cui l'assicurato venga assunto come testimone in quanto persona informata sui fatti (art. 377 c.p.p.) o imputata in procedimento connesso (art. 210 c.p.p.)
- **Difesa in procedimenti penali e per illeciti amministrativi pecuniari e/o non pecuniari;**
- **Difesa in procedimenti disciplinari;**
- **Giurisdizioni Speciali/Cassazione/Corte Costituzionale;**
- **Dissequestro;**
- **Libera scelta del legale e del domiciliatario:** l'Assicurato può scegliere l'Avvocato liberamente senza alcun limite territoriale. Vengono inoltre garantite le spese per un secondo legale domiciliatario con un esborso massimo di EUR 5.000,00 per sinistro;
- **Patteggiamento;**
- **Secondo consulente di parte;**
- **Fase prodromica;**
- **Difesa per gli illeciti amministrativi**, come ad esempio il ricorso avverso una sanzione amministrativa pecuniaria emessa nei confronti dell'Assicurato;
- **Difesa per le violazioni di norme fiscali/tributarie/doganali;**
- **Difesa contro le sanzioni amministrative di cui all'art. 9 d.lgs. n. 231/01;**

- **Delitti nell'ambito della circolazione stradale;**
- **COVID-19 – retroattività:** la copertura si estende anche a sinistri originati da fatti avvenuti prima della decorrenza del contratto, ma in ogni caso relativi alla reale o presunta infezione di una persona con il virus COVID-19, a condizione che il Contraente venga a conoscenza per la prima volta del sinistro successivamente alla data di decorrenza del contratto stesso.

Decorrenza della copertura: 31 agosto 2020 – Scadenza: 31 agosto 2021

NOTE PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO

Definizione di sinistro: in linea di massima, si intende quale sinistro la vertenza, penale o amministrativa per la quale viene prestata la garanzia di polizza.

Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro: In deroga all'art.1913 Codice Civile, il Contraente/Assicurato deve segnalare alla Compagnia, per il tramite del Broker Aon S.p.A., per iscritto o anche verbalmente, il verificarsi del sinistro entro 30 (trenta) giorni dal primo momento in cui viene a conoscenza di una fattispecie di cui all'art. 5 (CSP – condizioni speciali tutela legale penale) che rende necessaria la salvaguardia dei suoi diritti, generando così spese legali.

I sinistri vanno comunicati per e-mail all'indirizzo: Sportfed@aon.it ovvero telefonicamente al numero: 06.772761.

L'Assicurato è tenuto, inoltre, a fornire tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione della pratica e trasmettere copia di qualsiasi atto giudiziario a lui notificato entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica. L'inosservanza di tali obblighi può portare, ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile, alla decadenza parziale o totale del diritto alla garanzia assicurativa.

Avvertenza: La suindicata sintesi delle garanzie rappresenta un semplice estratto delle condizioni assicurative che sono consultabili in forma completa, con indicazione di franchigie, scoperti ed esclusioni, cliccando sul link <https://www.lnd.it/it/servizi/assicurazioni>

2.2. (STRALCIO CIRCOLARE N. 29 DEL 22 OTTOBRE 2020)

Oggetto: Protocollo d'Intesa AIC/LND Dipartimento Interregionale e Dipartimento Calcio Femminile

La Lega Nazionale Dilettanti, il Dipartimento Interregionale, il Dipartimento Calcio Femminile e l'Associazione Italiana Calciatori hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa, avente ad oggetto gli accordi economici intervenuti nella stagione sportiva 2019/2020, nella comune e condivisa consapevolezza della delicata fase, che ha determinato l'interruzione dell'attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il Protocollo d'Intesa si prefigge l'obiettivo di affrontare e dirimere, tutte le possibili problematiche di carattere economico che possano sorgere tra i tesserati/tesserate e la società di appartenenza individuando, quindi, le linee guida per la ripartizione e liquidazione dei corrispettivi maturati nel periodo compreso tra l'1 marzo ed il 30 giugno 2020, così disponendo:

A) la Società dovrà provvedere al pagamento, entro la data del 15 novembre 2020, dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico; per il solo mese di marzo 2020 l'importo previsto sarà determinato al netto delle imposte previste per legge e di quanto eventualmente percepito dal calciatore/calciatrice a titolo di indennità governativa ex art. 96 del Decreto Legge 18.3.2020 n.18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n.27. Qualora l'importo dovuto dalla società, così come innanzi determinato, dovesse superare la somma di € 1.000,00, il pagamento potrà avvenire in due rate di uguale importo, con scadenze al 15 novembre 2020 e 15 gennaio 2021.

B) a seguito dell'adempimento del pagamento da parte della società di quanto disposto dalla lettera sub A), il Calciatore/Calciatrice rinuncerà ai residui ratei previsti dagli accordi economici intercorrenti tra le parti per tutti i mesi successivi ed eventualmente maturati sin al termine della stagione sportiva 2019/2020;

C) restano salvi tutti gli eventuali accordi precedentemente intercorsi tra le Società e i Calciatori e/o le Calciatrici.

D) a parziale copertura del restante compenso, maturato e non previsto a carico della Società, detratto quanto eventualmente percepito dal tesserato/tesserata per le mensilità di aprile e di maggio in ragione delle previsioni del c.d. "Decreto Rilancio" - sarà erogata una indennità attraverso un Fondo Federale Emergenziale di Solidarietà.

Il Protocollo è stato sottoscritto nell'auspicabile tentativo di evitare eventuali contenziosi in questo particolare periodo, restando tuttavia ferma la libertà delle parti di aderirvi o meno. La validità dello stesso deve considerarsi a tutti gli effetti retroattiva al periodo di riferimento sopra indicato (1° marzo – 30 giugno 2020).

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

2.3. (STRALCIO CIRCOLARE N. 31 - 2020 DEL CENTRO STUDI TRIBUTARI)

Oggetto: Ulteriori chiarimenti in tema di IRAP e di versamenti degli acconti – Circolare n. 27/E dell’Agenzia delle Entrate del 19 ottobre 2020

Con la Circolare n. 27/E del 19 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di IRAP e di versamento degli acconti ex art 24 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020.

Premesso che l’art. 24 del D.L. n. 34 sopra richiamato ha previsto che non devono essere versati:

- il saldo dell’IRAP relativa al periodo d’imposta 2019 (per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, quali ad esempio i soggetti con esercizio 1°luglio 2019-30 giugno 2020), fermo restando che per lo stesso periodo andavano versati sia il 1° che il 2° acconto IRAP;
- la 1^a rata di acconto IRAP per il periodo d’imposta 2020 (per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, quali ad esempio i soggetti con esercizio 1°luglio 2020 – 30 giugno 2021), l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che il 1° acconto in argomento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il periodo d’imposta 2020.

L’esclusione opera fino alla concorrenza dell’importo della 1^a rata di acconto 2020 calcolato con il metodo storico (40% dell’IRAP dovuta complessivamente per il periodo d’imposta 2019, al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto risultanti dalla dichiarazione dei redditi). Coloro che per l’anno in corso presumono di avere un risultato economico inferiore rispetto all’anno precedente, possono ricorrere al metodo previsionale. In tal caso, il calcolo dell’acconto viene effettuato sulla base dell’imposta presumibilmente dovuta per l’anno in corso (2020) con il rischio, però, di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto con l’eventuale successiva applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata.

Comunque, l’art. 20 del D.L. 8 aprile 2020, n.23, convertito in Legge n. 40 del 5 giugno 2020, dispone, solo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (periodo 2020), la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento delle somme dovute a titolo d’acconto, se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo d’acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2020.

In definitiva, il contribuente che applica il metodo storico è tenuto a versare il 2° acconto IRAP 2020, pari al 60% e l’eventuale saldo 2020 da determinarsi al netto del 1° acconto “figurativo” e del 2° acconto corrisposto.

L’Agenzia delle Entrate riporta a titolo di esempio:

- se l’IRAP dovuta per il periodo d’imposta 2019 fosse pari ad € 1.000,00, il 1° acconto “figurativo” per il 2020 è pari ad € 400,00, mentre il 2° acconto da versare è pari a € 600,00. Qualora l’IRAP dovuta per il 2020 fosse pari ad € 1.200,00, l’importo da versare a saldo per il periodo d’imposta 2020 dovrà essere calcolato tenendo conto del 1° acconto “figurativo” di € 400,00 e dell’importo versato per il 2° acconto di € 600,00 e, pertanto, per il saldo del periodo d’imposta 2020 dovrà essere versato l’importo di € 200,00.

Per quanto riguarda la disciplina recata dall’art. 24 del D.L. n. 34/2020, si richiamano le Circolari di questa LND n. 57 del 20 maggio 2020, n. 58 del 30 maggio 2020 e n. 18 del 24 agosto 2020

2.4. (STRALCIO CIRCOLARE N. 32 – 2020 DEL CENTRO STUDI TRIBUTARI)

Oggetto: Credito d'imposta a favore di enti non commerciali (Associazioni Sportive Dilettantistiche) per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo ex art. 28 del D.L. n. 34/2020 - Risoluzione n. 68/E del 20 ottobre 2020 dell'Agenzia delle Entrate

Con la Risoluzione in oggetto l'Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello proposto da un'Associazione Sportiva Dilettantistica, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla disposizione recata dall'art. 28 del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modifiche e integrazioni, con la quale è stato concesso **un credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo relativi ai mesi da marzo a giugno 2020**.

Nell'interpello è stato richiesto se l'agevolazione in argomento trova applicazione anche per i canoni derivanti dai **contratti di sublocazione** e l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione in oggetto, tenuto anche conto delle precedenti Circolari emanate nel 2020 - n. 9/E del 13 aprile, n. 14/E del 6 giugno, e della Risoluzione n. 39/E del 13 luglio 2020 -, ha chiarito alcuni dubbi e riassunto il trattamento agevolativo con particolare riferimento agli enti non commerciali e, quindi, agli enti sportivi ed alle Associazioni Sportive Dilettantistiche

Si ricorda che sull'argomento, questa LND ha fornito comunicazioni e chiarimenti con una serie di Circolari (- stagione 2019/20 - n. 57 del 20 maggio 2020, n. 59 del 1° giugno 2020 e n. 60 dell'8 giugno 2020 e - stagione 2020/2021 - n. 8 del 3 luglio 2020, n. 13 del 16 luglio 2020 e n. 14 del 20 luglio 2020).

Ciò premesso, si riassume brevemente il contenuto della Risoluzione n. 68/E del 20 ottobre 2020 dell'Agenzia delle Entrate.

L'art. 28 del D.L. n. 34/2020 ha disposto che ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi e compensi non superiori a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività, relativamente ai mesi da **marzo a giugno 2020**.

Il comma 4 dell'art. 28 prevede che il credito d'imposta spetta anche agli enti non commerciali in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento delle attività istituzionali.

Il successivo comma 5 prevede che ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione di fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente, e che la misura dell'agevolazione sia commisurata all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.

Rientrano nel regime del credito d'imposta, oltre a tutti i soggetti che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un'attività in regime di impresa, **anche gli enti non commerciali** relativamente al costo sostenuto per il canone di locazione, leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento **di attività istituzionali**.

I predetti enti non commerciali, in considerazione del combinato disposto dei commi 1 e 4, come precisato nella Circolare n. 14/E, possono fruire del credito d'imposta in argomento anche nell'ipotesi in cui l'ente **svolga, oltre all'attività istituzionale, anche un'attività commerciale**, in modo non prevalente o esclusivo. In tal caso, qualora tale ultima attività risulti di ammontare superiore al limite di cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente, l'ente non potrà fruire del credito d'imposta.

Come chiarito nella Circolare n. 14/E del 2020, per gli enti non commerciali che svolgono attività commerciale non prevalente la soglia dei ricavi o compensi va determinata per ciascuna tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito.

Ne consegue, prosegue la Risoluzione n. 68/E, che ai fini della determinazione del parametro dei ricavi non superiore a cinque milioni di euro, per gli enti non commerciali devono essere considerati i soli ricavi con rilevanza ai fini IRES. Sono, pertanto, esclusi i ricavi derivanti da attività aventi i requisiti di cui ai commi 3, 5, 6, e 7 dell'articolo 148 del TUIR, svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali (trattasi, in particolare, per quanto concerne le Associazioni Sportive Dilettantistiche – comma 3 – della "decommercializzazione" delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre Associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale – ad es. Federazioni sportive e CONI -, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché delle cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati).

Per gli enti non commerciali che svolgono solo, occasionalmente, attività commerciale e che, pertanto, **non dispongono di partita IVA, il credito d'imposta va determinato sull'importo dell'affitto al lordo dell'IVA, in quanto in tale particolare ipotesi l'imposta rappresenta per l'ente non commerciale un costo che incrementa il canone di affitto dovuto.**

Per quanto concerne i contratti di sublocazione, l'Agenzia delle Entrate ritiene che nell'ambito oggettivo della norma agevolativa rientra anche il canone derivante da contratti di sublocazione.

Come chiarito con la Circolare n. 14/E del 6 giugno 2020 dell'Agenzia delle Entrate, **è necessario che il canone sia stato corrisposto per poter fruire del credito e che le somme siano state effettivamente versate.**

Nell'ipotesi in cui il pagamento non è ancora avvenuto **non** sarà possibile fruire in via anticipata del credito; resta, tuttavia, la possibilità di cedere il credito d'imposta al locatore a titolo di pagamento del canone.

In tale ipotesi il versamento del canone è da considerarsi avvenuto **contestualmente** al momento di efficacia della cessione e deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito d'imposta.

Si ricorda, infine, che con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1° luglio 2020 (vedasi la Circolare LND n. 8 del 3 luglio 2020) è stato approvato il **Modello di comunicazione della cessione del credito d'imposta** e che, con Risoluzione n. 39/E del 13 luglio 2020 (vedasi la Circolare LND n. 13 del 16 luglio 2020), è stato istituito il "**codice tributo 6920**" per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta.

3. COMUNICAZIONI C.R.

3.2.2. ATTESTATO DI MATURITÀ AGONISTICA

Si rende noto che I calciatori tesserati con le Società qui di seguito trascritte sono autorizzati a partecipare all'attività agonistica ai sensi dell'Art. 34 delle N.O.I.F.:

A.S.D. REAL SAN GIOVANNI

GRIFA ANDREA

nato 01/03/2005

3.2.7. CAMPIONATO TERZA CATEGORIA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Si riporta, qui di seguito l'elenco delle 36 Società che hanno richiesto l'iscrizione ai campionati provinciali di terza categoria per la stagione sportiva 2020/2021

1	952349	A.S.D.	ACADEMY GALLIPOLI CALCIO
2	953341	A.S.D.	ATLETICO APRICENA
3	953383	A.S.D.	AUDACE FRAGAGNANO 2020
4	921129	A.S.D.	BITETTO
5	942147	A.S.D.	BOVINO CALCIO
6	953463	A.S.D.	CALCIO CUTROFIANO 1987
7	953469	U.S.D.	CARMIANO MAGLIANO
8	953337	A.S.D.	CELLINO CALCIO
9	953302	ASDPS	CORSANO 2020
0	945489	A.S.D.	DIMATEAM
11	204008	S.S.D.	ESPERIA MONOPOLI A R.L.
12	938583	ACSD	ETRA BARLETTA 2008
13	949878	A.S.D.	FOOTBALL ALTAMURA
14	953336	A.S.D.	GIOVENTU CALCIO MURO
15	936581	S.S.D.	GIOVENTU GRANATA S.R.L.
16	935451	A.S.D.	INTESA SPORT CLUB BARI
17	947774	A.S.D.	INVICTUS LAM ACCADEMY
18	953240	A.S.D.	MARACANA SAN SEVERO
19	953239	A.S.D.	MICHELE BIANCOFIORE
20	952365	A.S.D.	NEW SPORT ALTAMURA
21	953499	A.C.D.	NUOVA NERETINA
22	950354	A.S.D.	POGGIO IMPERIALE CALCIO
23	953459	A.S.D.	POLIS BAGNOLO
24	953289	A.S.D.	PRO SAN CATALDO LECCE
25	952795	A.S.D.	SALENTO SOCCER ACADEMY
26	952350	U.S.D.	SFINGE CELLE DI SAN VITO
27	915891	ASD.BS	SOCCER TEAM FASANO
28	936104	A.S.D.	STATTE
29	912238	F.C.D.	STELLA AZZURRA TROIA
30	953234	F.C.D.	UNITED BARI
31	936951	A.S.D.	UNITI PER CERIGNOLA
32	950256	A.S.D.	VALESIO SPORT TORCHIAROLO
33	944094	A.S.D.	VIRTUS CALCIO MESAGNE
34	952734	A.S.D.	VIRTUS MARUGGIO 2010
35	952348	A.S.D.	VIRTUS MORCIANO
36	953439	A.S.D.	WARRIORS CALCIO BARI

Al fine di garantire lo svolgimento di un corretto campionato, di un numero congruo di partite, e di minori costi per l'effettuazione delle trasferte, le stesse sono state suddivise nelle seguenti Delegazioni Provinciali

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA

organico: 8 Squadre girone unico

1	953341	A.S.D.	ATLETICO APRICENA
2	942147	A.S.D.	BOVINO CALCIO
3	953240	A.S.D.	MARACANA SAN SEVERO
4	953239	A.S.D.	MICHELE BIANCOFIORE
5	950354	A.S.D.	POGGIO IMPERIALE CALCIO
6	952350	U.S.D.	SFINGE CELLE DI SAN VITO
7	912238	F.C.D.	STELLA AZZURRA TROIA
8	936951	A.S.D.	UNITI PER CERIGNOLA

3.2.8. SOCIETÀ INATTIVE

Constatato che le sottoindicate Società, alla data di chiusura delle iscrizioni al campionato di competenza, non hanno provveduto a regolarizzare l'iscrizione relativamente alla stagione sportiva 2020/2021):

F.C.D. LESINA CALCIO

Matr. 952495

G.S.D. S. AGATA

Matr. 914446

A.S.D. VIRTUS DON BOSCO

Matr. 950400

visto l'art. 16 commi 1) e 2) delle N.O.I.F. si propongono alla Presidenza Federale per la radiazione dai ruoli. Ai sensi dell'art. 110 comma 1) delle N.O.I.F. i calciatori tesserati per le suddette società sono svincolati d'autorità dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale.

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

CRITERI DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI REGIONALI UNDER 17 E UNDER 15 STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

STRALCIO C.U. FIGC-SGS N. 31 DEL 30 SETTEMBRE 2020

Si pubblicano, in allegato al presente Comunicato Ufficiale, i "Criteri di ammissione ai Campionati Regionali Under 17 e Under 15" per la stagione sportiva 2021/2022.

A seguito delle problematiche legate all'emergenza sanitaria in atto e alle relative criticità organizzative, in via del tutto eccezionale e con riferimento esclusivo alla stagione sportiva 2020/2021, la mancata partecipazione all'attività nelle categorie Allievi o Giovanissimi, non sarà ritenuta motivo di preclusione alla partecipazione ai Campionati Regionali 2021/2022 ferma restando la necessità di partecipazione ad almeno tre (3) delle categorie giovanili previste tra Pulcini, Esordienti, Giovanissimi e Allievi e le diverse specifiche esigenze regionali di confermare la necessità di partecipazione a tutte le categorie.

COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE

ISCRIZIONI CAMPIONATI PROVINCIALI

Si invitano tutte le Società Dipendenti che non hanno completato l'invio della documentazione per l'iscrizione ai campionati del Settore Giovanile e Scolastico e a quelli dell'Attività di Base provinciale, a provvedere a regolarizzare la propria posizione amministrativa in vista della formazione degli organici definitivi delle competizioni.

ATTIVITÀ DI BASE

Visita di verifica Scuole Calcio Élite – Scuole Calcio

Martedì 20 ottobre 2020, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, si è svolta, a cura del Responsabile Tecnico Provinciale, Prof. Lucio ZEFILIPPO una visita di verifica alla A.S.D. COSMANO SPORT, aspirante Scuola Calcio.

Giovedì 22 ottobre 2020, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, si è svolta, a cura del Responsabile Tecnico Provinciale, Prof. Lucio ZEFILIPPO una visita di verifica alla A.S.D. REAL SAN GIOVANNI, aspirante Scuola Calcio.

Publicato in Foggia ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Foggia il 22/10/2020.

IL SEGRETARIO
Carlo Casiello

IL DELEGATO
Luciano Imbriano



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

[Criteri di ammissione ai Campionati Regionali 2021/2022](#)

I Comitati Regionali dovranno pubblicare sui Comunicati Ufficiali la composizione degli organici (numero dei gironi e numero squadre ammesse) ed i meccanismi di “promozione/retrocessione” dai Campionati Regionali di calcio a 11. Si fa presente che la partecipazione esclusiva ad attività di Calcio a 5 nelle categorie Allievi e Giovanissimi costituisce motivo preclusivo. L'attività di Calcio a 11 nelle categorie Allievi e Giovanissimi dovrà avere carattere annuale.

Si fa presente che i criteri determinati dalla FIGC - Settore Giovanile e Scolastico non potranno essere modificati, né sarà possibile variare i punteggi attribuiti nelle tabelle A, B, C, D ed E.

I Comitati Regionali potranno eventualmente agire attraverso l'individuazione di ulteriori criteri regionali come specificato di seguito.

Diritto a partecipare ai Campionati Regionali

Sono AMMESSE DI DIRITTO, per la stagione sportiva 2021/2022, se fanno richiesta di partecipazione (in classifica):

1. le Squadre di società professionistiche non iscritte ai Campionati Nazionali Under 17 e Under 15 che ne fanno richiesta per la prima volta;
2. le Squadre di società professionistiche che al termine della stagione sportiva 2020/2021 saranno retrocesse nel Campionato Nazionale di Serie D;
3. le squadre campioni provinciali e locali della categoria Allievi e Giovanissimi;
4. le squadre non retrocesse di ciascun girone.

I singoli Comitati Regionali territorialmente competenti, ove sia possibile sia per il numero di Società presenti che per motivi organizzativi e strutturali, potranno consentire la partecipazione ai Campionati Regionali Under 17 e Under 15 o ai Tornei Under 16 e Under 14 a squadre di Società professionistiche già impegnate nei Campionati Nazionali. Tale partecipazione, nell'ambito dei Campionati Regionali Under 17 e Under 15 e a discrezione di ogni singolo Comitato, potrà essere considerata fuori classifica o con diritto di classifica ma senza la possibilità di conquistare i titoli regionali e di prendere parte alle fasi finali per l'aggiudicazione degli stessi e senza la possibilità di retrocedere e di prendere parte alle gare valedoli per la determinazione delle retrocessioni. Con le stesse modalità di partecipazione, ogni singolo Comitato Regionale potrà consentire l'iscrizione ai Campionati Provinciali di una seconda squadra di società dilettante o di puro settore.

INOLTRE, dopo aver assegnato gli eventuali posti disponibili sulla base dei criteri regionali pubblicati sui Comunicati Ufficiali, gli eventuali posti a disposizione saranno assegnati alle Società che partecipano nella stagione sportiva 2021/2022 al Campionato Nazionale di Serie D, purché ne facciano richiesta e non siano precluse, e sempre sulla base di ulteriori criteri regionali.

Preclusioni

***a cura della FIGC - Settore
Giovanile e Scolastico***

NON possono essere ammesse a partecipare ai Campionati Regionali le squadre di Società che, in ambito di attività di Settore Giovanile e nel corso della stagione sportiva 2020/2021, INCORRONO in una sola delle seguenti preclusioni e di quelle riportate nei paragrafi 2.1 e 2.2 del Comunicato Ufficiale n° 1:

PRECLUSIONE alla partecipazione ai Campionati Regionali in ENTRAMBE le CATEGORIE

1. mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva (2020/2021) a campionati o tornei organizzati dalla F.I.G.C. in più di una categoria giovanile compresa tra Allievi, Giovanissimi, Esordienti*, Pulcini*, fatte salve le specifiche esigenze regionali di confermare la necessità di partecipazione a tutte le categorie;
2. provvedimenti di cui all'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano, per il singolo soggetto, una sanzione tra squalifica ed inibizione di durata complessivamente pari o superiore a 12 mesi, inflitti al Presidente o a qualsiasi altro Dirigente e Collaboratore tesserato per la Società;

3. condanna della Società per illecito sportivo

* escluse le Società Professionistiche

ESCLUSIONE dal Campionato solo per la categoria DOVE E' OCCORSA LA PRECLUSIONE

1. Esclusione della squadra per quanto disposto dalla sezione 8.5 "Classifica disciplina" del Comunicato Ufficiale n. 1 del S.G.S. e con l'eccezione della condanna della società per illecito sportivo che comporta la preclusione per entrambe le categorie;
2. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della "stagione regolare" del Campionato 2020/2021 per le sole squadre Giovanissimi ed Allievi (regionali, provinciali e locali) in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori.
3. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare della fase finale di aggiudicazione del titolo regionale o provinciale, o alle sole gare valevoli per la determinazione delle retrocessioni, della stagione sportiva 2020/2021 per le squadre Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori.
4. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare della fase eliminatória e finale di aggiudicazione del titolo nazionale della stagione sportiva 2020/2021 per le squadre Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori.
5. ritiro di una squadra in classifica; fanno eccezione a tale regola le squadre iscritte ai Tornei Under 16 e Under 14. Nel caso di partecipazione esclusiva ai Tornei Under 16 e Under 14 e non ai Campionati Under 17 e Under 15, il ritiro della squadra costituirà motivo di esclusione mentre il superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta comporterà la preclusione nella categoria in cui è avvenuto il superamento.

Organico dei Campionati Regionali Under 17 e Under 15 - Eventuali posti a disposizione

a cura della FIGC – Settore Giovanile e Scolastico

Gli eventuali posti disponibili saranno assegnati mediante una graduatoria redatta secondo i punteggi di seguito indicati tra le Società che hanno presentato richiesta di partecipazione ai Campionati Regionali *(i punteggi indicati nelle tabelle A, B, C, D ed E, determinati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, non potranno essere modificati per nessun motivo):*

A	MERITI TECNICI e DISCIPLINARI relativi a risultati conseguiti nella stagione sportiva 2020/2021	Punti
	<i>Società vincitrice del Campionato Provinciale Under 15 o Under 17 se intende partecipare al campionato dove non è risultata vincitrice</i>	20
	<i>Società vincitrice di girone del Campionato Provinciale nella medesima categoria per cui viene presentata richiesta</i>	10
	<i>Posizione nella classifica disciplina con la squadra della stessa categoria di quella per cui è stata presentata richiesta</i>	
	1° classificata	20
	2° classificata	15
	3° classificata	10
	4° classificata	8
	5° classificata	6
	6° classificata	5
	<i>Nota: per Società che hanno iscritto più squadre della medesima categoria si terrà conto del punteggio ottenuto dalla squadra "in classifica"</i>	
	<i>Società vincente la classifica disciplina - con la squadra "fuori classifica" - nel Campionato Provinciale della stessa categoria a cui si fa richiesta (Allievi o Giovanissimi)</i>	10

B	PARTECIPAZIONE ai CAMPIONATI GIOVANILI nella stagione sportiva 2020/2021	Punti
	<i>Partecipazione al Campionato Regionale Under 17</i> (non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2020/2021, è retrocessa)	20
	<i>Partecipazione al Campionato Regionale Under 15</i> (non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2020/2021, è retrocessa)	20
	<i>Partecipazione al Torneo Regionale Under 16</i> (non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2020/2021, è retrocessa)	10
	<i>Partecipazione al Torneo Regionale Under 14</i> (non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2020/2021, è retrocessa)	10
	<i>Partecipazione al Campionato Provinciale Under 17</i> Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Campionato	5
	<i>Partecipazione al Campionato Provinciale Under 15</i> Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Campionato	5
	<i>Partecipazione ai Tornei Esordienti</i> Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo	1
	<i>Partecipazione ai Tornei Pulcini</i> Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo	1
	<i>Partecipazione ai Campionati Giovanili di Calcio con squadre esclusivamente femminili</i> Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo	5
	<i>Partecipazione ai Campionati Giovanili di Calcio a Cinque (esclusi Esordienti e Pulcini)</i> Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo	3

C	ORGANIZZAZIONE della SOCIETA' nell'ambito dell'ATTIVITA' di BASE nella stagione sportiva 2020/2021	Punti
	Scuola di Calcio Élite come da elenco definitivo per la stagione sportiva 2020/2021	30
	Scuola di Calcio	10
	Centro Calcistico di base	5
	Partecipazione Fase Nazionale del Torneo Pulcini#Grassroots Challenge	5
	Convenzione con uno o più Istituti Scolastici (secondo i requisiti evidenziati nel CU n° 1)	2

D	ATTIVITA' DELLA SOCIETA' nella stagione sportiva 2020/2021	Punti
	Società di "Puro Settore Giovanile"	5

E	VARIE	Punti
	Partecipazione alle riunioni obbligatorie organizzate in ambito regionale e provinciale inerenti attività di Settore Giovanile e Scolastico (escluse le riunioni dell'attività di base) Per ogni riunione	2

Il Presidente del Comitato Regionale potrà disporre l'assegnazione di ulteriori 5 punti da assegnare per meriti particolari della Società.

L'organico dei Campionati Regionali, per la stagione sportiva 2021/2022, sarà così costituito:

Under 17: _____ gironi da _____ squadre ciascuno (totale squadre _____)

Under 15: _____ gironi da _____ squadre ciascuno (totale squadre _____)

Le Società che, al termine della stagione sportiva 2020/2021, si classificheranno agli ultimi _____ posti nei rispettivi gironi retrocederanno ai Campionati Provinciali, comprese le Società Professionistiche in classifica.

Ricordiamo che **le preclusioni hanno priorità rispetto al diritto di ammissione.**